TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio, Il Sezione, 29 settembre 1993, n. 1106

Il c.d. premio di maggioranza, di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è distribuito tra tutte le liste che hanno concorso all'elezione del candidato sindaco in sede di ballottaggio, e non solo tra quelle che erano a lui collegate nel primo turno.

Omissis.

Il ricorso non è fondato (e ciò priva la controinteressata ... di ogni interesse alla trattazione del ricorso incidentale).

La logica e la finalità che ispirano la l. 25 marzo 1993 n. 81, di riforma del sistema di governo degli enti locali, sono di consentire la costituzione di organi tendenzialmente stabili i quali attuino, nell'arco di un quadriennio, un programma prestabilito, proposto dal sindaco eletto e sostenuto da gruppi che abbiano allo stesso prestato adesione fin dalla fase elettorale.

Il c.d. premio di maggioranza previsto dall'art. 7, comma 6, l. 25 marzo 1993 n. 81, spetta quindi a tutte le liste che abbiano sostenuto la candidatura ed il programma del sindaco eletto, sin dal primo turno ed anche nella eventuale votazione di ballottaggio, affinché si realizzi uno stabile sostegno consiliare all'organo monocratico ed alla giunta dallo stesso costituita.

L'interpretazione avanzata nel primo motivo di ricorso, per cui l'assegnazione del 60% dei seggi dovrebbe privilegiare solo le liste le quali si sono collegate con il candidato eletto nella prima votazione conduce a soluzioni contrastanti con la volontà del legislatore ed a conseguenze anche abnormi. Infatti, con il metodo suggerito dal ricorrente, la maggioranza dei seggi consiliari potrebbe spettare a liste che, in prima votazione, hanno conseguito una percentuale esigua dei voti, con lesione del principio di rappresentatività.

D'altra parte, l'impegno assunto da nuove liste sostenitrici nella fase del ballottaggio è ugualmente pieno ed incondizionato, e riguarda tanto la persona del candidato, quanto il programma.

Non vi sono infine, elementi testuali o lessicali che confortano, sul piano interpretativo, l'opinione del ricorrente, posto che il citato art. 7, comma 6, si riferisce comunque alle liste collegate al candidato eletto, senza distinguere fra primo e secondo turno (salvo ad escludere dall'ambito della sua applicazione i casi di conseguimento, da parte della o delle liste sostenitrici fin dall'inizio di almeno il 50% dei voti validi in prima votazione). Quanto detto è comunque suffragato dal dato letterale in quanto l'art. 7, comma 6, si riferisce comunque alle liste collegate, dopo la fine del ballottaggio, come meglio si evince dal testo del precedente comma 4 che, regolando il riparto dei seggi di consigliere, esplicitamente parla di liste collegate anche successivamente.

In base a quanto detto, si rivela infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente assume infatti che, nel caso di trattazione, non doveva farsi luogo all'attribuzione, in favore delle liste collegate a sostegno del candidato poi eletto sindaco, del 60% dei seggi, ricorrendo l'ipotesi derogatoria del conseguimento nella prima votazione, di un numero di suffragi superiore al 50% dei voti validi da parte delle liste collegate al candidato non eletto nel ballottaggio.

La normativa in considerazione riguarda invero i modi di formazione della maggioranza consiliare di appoggio al sindaco eletto (ed alla sua giunta) maggioranza, che deve essere scelta, attraverso un sistema parzialmente derogatorio al criterio rigidamente proporzionale, tra gli esponenti della o delle liste che sostengono, al primo ed al secondo turno, l'eletto. Solo nell'ipotesi, invero infrequente, in cui nella prima votazione la maggioranza dei voti validi abbia privilegiato una o alcune liste collegate, ma non anche il candidato alla carica di sindaco dalla o dalle stesse sostenuto, il quale però ottenga l'elezione al secondo turno, il premio di maggioranza del 60% riguarderà la sola o le sole liste del turno iniziale, e non anche quelle successivamente collegate.

La disposizione esaminata quindi non può certo riferirsi alle liste inizialmente più forti che tuttavia, come è nel caso in esame, non abbiano ottenuto l'elezione a sindaco del proprio candidato; diversamente argomentando, si perverrebbe alla situazione di una giunta che non dispone, in seno al consiglio, della maggioranza formata dai gruppi che ne hanno accolto il programma.

La tesi del ricorrente è comunque errata per altro aspetto, perché la revisione normativa di cui si discute attiene solo all'esito delle votazioni del primo turno, come è chiaramente specificato nell'art. 9, comma 1, del regolamento di attuazione della l. n. 81 del 1993 approvato con il d.P.R. 28 aprile 1993 n. 132. La rilevata titolarità, da parte delle liste sostenitrici del candidato non eletto, di oltre il cinquanta per cento dei voti validi espressi per

l'elezione del consiglio comunale, considera invece i risultati di tutte le liste sostenitrici, comprese quelle collegate allo stesso candidato non eletto soltanto al secondo turno di votazione.

L'ufficio elettorale centrale ha quindi esattamente applicato la nuova legge nei punti contestati. Non era quindi necessario che il relativo verbale esternasse alcuna motivazione a supporto delle operazioni effettuate, come si pretende nel terzo motivo di ricorso, con riguardo alle modalità di riparto dei seggi consiliari.

D'altra parte, la regola della motivazione enunciata dall'art. 3 l. sul procedimento n. 241 del 1990 attiene ai provvedimenti amministrativi, e non alle operazioni ed ai meri atti privi di contenuti volitivi, anche se implicanti la soluzione di problemi di lettura ed interpretazione di norme.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Omissis.